

La
muni. della
Comunità di Soriano.

Il. e. maf.

Il Conte Vitaliano Bonifacio Visconte, fra li altri suoi beni, mentre vivea possedeva solo, et in solidu la terra di Sorla maggiore, più d'oltra et una possedeva anco una certa parte del feudo di Fagnano unitam. con il P. Sen. Galasso Visconte, nel qual luogo si deputava convenientemente fra di loro un Podestà, che residava iui; et per esser vicino a Sorla un miglio, in rendeva ragione anco alli homini di Sorla: come è notorio, et da scritture autentiche appare detto Conte Vital. detto Galasso de alcune esentioni, che faceua alli di suoi homini di Sorla cioè del dazio della donara, del fitto di casa del Vicario del seprio, de certe g. p. che si faceuano ogni anno alli officij del Giudice dello stato e de dani, dani et altre; gli induce a pagarli una pensione de 20. g. p. l'anno, detto titolo di cento, perché si distribuiva sopra le teste alla rata: et coti di Conità perseverò in pagarli di cento fin che visse. Il medemo fecero anco al Conte Ranibald, et al Conte Lud. che fu successori dopo la sua morte per le med. esentioni, che loro anco li manteneuano. E perché la D. Lucrezia, fig. del d. Conte Lud. se bene per esser femina non poteva succeder nel feudo, nondimeno perché si teneua in potestà nella forma, che faceuano li suoi antecessori, et con le d. esentioni alla Conità; à lei ancora essa Conità perseverò di pagare il d. cento. Atti anni passati poi sendo gli mortali dal P. Pierfran. Visconte come questo herede fideicom. di d. Conte Vital. et ella restatogli i beni; coti parimente di otterire la giur. ne ne i feudi, ne più s'immischiò in cosa alcuna; la onde coti anco la Conità si pagava più il d. cento. Et da che coti la D. Lucrezia di otterire la giur. ne ne i feudi; la Regina Cam. risette il potestà di d. terra di Sorla, tornando il Vicario del seprio à tener iui ragione, come faceua prima, che fosse posseduta dal d. Conte Vital. nel qual potestà poi è sempre stata, et di quito anco si trova la D. Regina Cam. senza contradditt. alcuna non impedendoti più il Podestà di Fagnano in cosa alcuna delli feudi di Sorla: e parimente la Conità coti si pagare più il d. cento, otterendo restata la causa, et il feudo come sopra. Hanerò domo di P. Pierfran. appret. i beni fideicom. allodiali

di d. Conte Vitali; dissimulando anco di succedergli nel feudo, mosse
 lite contro la d. Comita per il d. cento, et così per esser egli ricco
 et potente, et favorito assai, ottenne diverse esecutio: contro d. Comita
 povera, et indifesa, qual' li contentava di pagarli, purchè li
 mantenesse le d. tre esecutioni, et suo podestà, de gli rentierazioni
 come facevano li d. suoi antecessori. Ma perchè egli non ne faceva
 niente, ne esecutione alcuna, non spettandogli il d. feudo,
 fu forzata d. povera Comita ricorrere dal' eui. mo. senato, qual' delegò
 il P. fiscal' Rossi, per le ragioni del fisco, et difesa d' essa Comita.
 Hora è venuto a vedere delli Signori di d. Comita, che d. P. fiscale
 ha dato in d. causa il suo voto, supponendo, che la d. terra di Sola
 sia delle giurisdicte di fagnano sud. infudato al d. g. d. Sen. vici.
 et ora alli suoi figli, unitam. con d. g. d. Conte Vitali, come sopra
 et così durando anco la lite, non poteri dire devoluta il feudo
 alla Regia Camera, et cessare perciò l'interesse del fisco. qual
 supposto, dalle predette cose si vede chiaramente essere erroneo,
 perchè Sola non fu mai infudata al d. g. d. Sen. vici. ne compresa
 nel feudo feudale di fagnano, come apparirà dal privilegio
 se lo esibiranno: ma chiar. appare che d. luogo era solo infu-
 dato al d. Conte Vitali. Stando che doppo la d. lancia, la Regia
 Cam. è in possesso di d. luogo, esercendo solo la giurisdicte il magg.
 magistrato, et non altri. Di più d. d. Sen. vici. non l'aria lasciata
 usurpare dalla d. lancia prima, Poi, doppo lei, non l'aria
 almeno lasciata andar vacante, et ritornare in camera, ma egli
 ne l'aria preso il possesso, esercendovi giurisdicte, come ha fatto, et
 ora i suoi figli fanno nel d. feudo di fagnano, quali figli
 sapendo a anni la lite, che pende sopra di questo, mai danno querela,
 ne pretendono giurisdicte alcuna in d. terra di Sola, in re feud.
 se bene fanno, che n'anco il d. d. Pier fran. in eserciti giurisdicte,
 è però in questo non gli furia contrasto. Plote stando, pare che
 del fisco Regio, in giudicio d' esso fisco, et d. povera Comita,
 n'essia tueri partes non petenti. la onde accio d. poveri homini

puilli, orfani, è vedone non rebino spetti in danno loro, et
 giudicio della giurisdicte della d. Camera immediate fisco d. d.
 terra, gl'adevolub. fatto per la morte ult. di d. Conte Vitali
 senza figli come sopra; non forati ricorrere di nuovo alle d. vici. mo.
 Suppl. humil. te restar servite, attese le d. dette cose, et massime che la
 Regia Cam. ha in possesso quieto, et pacifico di d. terra, gl' magg.
 magistrato et giurisdicte, che in essa tiene, come è notorio, et appare
 al officio del d. d. Vicario del sepio; et anco atteso una confessione
 di d. d. Pier fran. in un iustio publico, è giurato, già esibito,
 che tal' cento si pagava al Conte Vitali, come feudat. di d. terra
 et che a lui pacamente si deve pagare, come moderno feudat. è fisco
 di essa, ordinare, inserendo al decreto sopra di ciò fatto da quello
 fisco vici. che, atteso il d. d. Pier fran. non ha esibito, è notorio
 il privilegio, che s' intende la voce del feudo di d. terra, è per il quale
 s' intende di pagare il d. cento giurisdicte nel termine stabilito,
 gli sia da imporre un perpetuo silenzio per il d. cento, condan-
 nandolo nelle spese. Plote

Josephus Pavesi Pavesi